VERBALE DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE

ex art. 14, comma 3, D.L. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020, art. 12 comma 11 D.L. 137/2020, art. 1, comma 311 della legge 178/2020 e art. 8, comma 11, DL 41/2021

Il giorno 26 aprile 2021, attraverso la modalità della videoconferenza, si sono incontrati per raggiungere l'accordo ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020, dell'art. 12 comma 11 D.L. 137/2020, dell'art. 1, comma 311, della legge n. 178/2020 e dell'art. 8, comma 11, DL 41/2021 relativi alla previsione di incentivi alla risoluzione del rapporto di lavoro:

- la Società **IVS ITALIA S.p.A.,** con sede legale Seriate (BG), via dell'Artigianato 25, c.f./p.i. 03320270162, in persona del Procuratore Generale Signor Adriano Fabbrica;

(di seguito "la Società")

e

- FILCAMS- C.G.I.L., Segreteria Nazionale, rappresentata dalla Signora Vanessa Caccerini;
- FISASCAT-C.I.S.L., Segreteria Nazionale, rappresentata dal Signor Salvatore Carofratello;
- UILTUCS-U.I.L., Segreteria Nazionale, rappresentata dal Signor Gabriele Fiorino;

(di seguito "le OO.SS.")

PREMESSO CHE

a) la Società IVS Italia Spa, numero matricola INPS 1210405416, opera nel settore della somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde mediante distributori automatici e semiautomatici attraverso le diverse unità produttive presenti su tutto il Territorio nazionale, applica il "CCNL per i Dipendenti di Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi" e occupa complessivamente alle proprie dipendenze 1333 lavoratori, suddivisi tra la sede legale, in Seriate (BG) e le Unità produttive ubicate in 11 Regioni d'Italia.

Le regioni nell'ambito delle quali opera la Società sono le seguenti:

➢ Unità locali Regione Lombardia (n. 11 unità locali in totale):

- Unità locale n. 1, avente sede presso Seriate (BG), via dell'Artigianato, 25,
- Unità locale n. 2, avente sede presso Pedrengo (BG), via Luigi Patelli, 23,
- Unità locale n. 3, avente sede presso Castenedolo (BS), via Preferita-Traversa 12/14,
- Unità locale n. 4, avente sede presso Pian Camuno (BS), via Saletti, 26/A,
- Unità locale n. 5, avente sede presso Vignate (MI), via Del Lavoro, 68,

- Unità locale n. 6, avente sede presso Codogno (LO), via Sandro Pertini, 27/29,
- Unità locale n. 7, avente sede presso Galbiate (LC), via Bergamo 26,
- Unità locale n. 8, avente sede presso Gavirate (VA), viale Verbano, 46,
- Unità locale n. 9, avente sede presso Rovello Porro (CO), via Petrarca 37,
- Unità locale n. 10, avente sede presso Rogolo (SO), via Degli Artigiani, 6/A,

➢ Unità locali Regione Veneto (n. 3 unità locali in totale):

- Unità locale n. 1, avente sede presso San Martino Buon Albergo (VR), via Archimede, 22/30,
- Unità locale n. 2, avente sede presso Saonara (PD), via Irpinia, 26/28,
- Unità locale n. 3, avente sede presso Belluno (BL), via degli Agricoltori, 25,

➢ Unità locali Regione Piemonte (n. 2 unità locali in totale):

- Unità locale n. 1, avente sede presso Torino (TO), via Paolo Veronese, 229,
- Unità locale n. 2, avente sede presso Roddi (CN), via Don Demetrio Castelli, 75,

➢ Unità locali Regione Emilia-Romagna (n. 4 unità locali in totale):

- Unità locale n. 1, avente sede presso Parma (PR), via Giovanni Battistini 14/A,
- Unità locale n. 2, avente sede presso Calderara di Reno (BO), via Torretta, 29/B,
- Unità locale n. 3, avente sede presso Cesena (FC), vicolo Cerchia di Martorano, 85,
- Unità locale n. 4, avente sede presso Ravenna (RA), via Filippo Re, 21,

➢ Unità locali Regione Toscana (n. 3 unità locali in totale):

- Unità locale n. 1, avente sede presso Quarrata (PT), via Del Casone, 142/A,
- Unità locale n. 2, avente sede presso Arezzo (AR), via Einstein, 81,
- Unità locale n. 3, avente sede presso Viareggio (LU), via Libeccio, 48/A,

➢ Unità locali Regione Lazio (n. 5 unità locali in totale):

- Unità locale n. 1, avente sede presso Roma (RM), via Leofreni, 97/89,
- Unità locale n. 2, avente sede presso Ciampino (RM), via Lucrezia Romana, 89/A,
- Unità locale n. 3, avente sede presso Pomezia (RM), via Campobello, 6
- Unità locale n. 4, avente sede presso Ferentino (FR), via Asi Consortile, 7,
- Unità locale n. 5, avente sede presso Rieti (RI), via Della Chimica, snc,

➢ Unità locali Regione Campania (n. 2 unità locali in totale):

- Unità locale n. 1, avente sede presso Caivano (NA), SS Sannitica km 87, snc,
- Unità locale n. 2, avente sede presso Salerno (SA), via Tiberio Claudio Felice, 27,

- Unità locali Regione Calabria (n. 2 unità locali in totale):
- Unità locale n. 1, avente sede presso Corigliano Rossano (CR), Contrada Torre di Mezzo, snc,
- Unità locale n. 2, avente sede presso Rende (CS), via Marco Polo, 56,
- Unità locali Regione Basilicata (n. 2 unità locali in totale):
- Unità locale n. 1, avente sede presso Policoro (MT), via Montecoppola, snc,
- Unità locale n. 2, avente sede presso Tito (PZ), Zona Asi Contrada Spinette, snc,
- Unità locali Regione Puglia (n. 3 unità locali in totale):
- Unità locale n. 1, avente sede presso Lecce (LE), via Gran Bretagna, snc,
- Unità locale n. 2, avente sede presso Modugno (BA), Strada Statale 98 km 79.400,
- Unità locale n. 3, avente sede presso Casarano (LE) Zona Industr. Tronco L Via San Nicolazzo SNC,
- Unità locali Regione Sardegna (n. 2 unità locali in totale):
- Unità locale n. 1, avente sede presso Decimomannu (CA), Strada Statale 130 km 13,4,
- Unità locale n. 2, avente sede presso Sassari (SS), Zona Industriale Predda Niedda Nord Strada 33,

b) Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.L. 104/2020 (il "Decreto Agosto"), convertito con legge n. 126/2020, dell'art. 12 comma 11 D.L. 137/2020 ed all' art. 1, comma 311, L. 178/2020, confermate dall'art. 8, comma 11, DL 41/2021, dalla circolare INPS 29 settembre 2020 n. 111, dal messaggio INPS 26 novembre 2020, n. 4464, dal messaggio INPS 17 febbraio 2021 n. 689 e da ultima dalla Circolare 19 aprile 2021 n. 65, è prevista la possibilità di sottoscrivere, entro il 30 giugno 2021, accordi collettivi sindacali aziendali di incentivazione alla risoluzione del rapporto di lavoro, su base volontaria, con riconoscimento del trattamento NASPI, ex art. 1 D. Lgs. 22/2015;

c) Le Parti, in ragione delle premesse che precedono e dell'informativa del 09 marzo 2021, hanno dunque instaurato un ampio confronto – iniziato con gli incontro del 15 marzo, 12 aprile e 22 aprile 2021 , in occasione delle proroghe al ricorso dei trattamenti di integrazione salariale Covid – 19 - ed hanno previsto di definire la presente intesa (l'"Accordo Collettivo Aziendale"), in applicazione e coerenza con le previsioni normative sopra citate, al fine di individuare, in aggiunta agli strumenti di legge, alcune specifiche misure/indennità in favore di un numero massimo di 10 Lavoratori (come infra definiti) che volontariamente confermeranno alla Società la loro intenzione di addivenire ad una risoluzione incentivata del loro rapporto di lavoro;

d) La Società, pur attraversando un periodo di contrazione del proprio fatturato, sta mettendo in campo tutta una serie di azioni volte alla ottimizzazione dei costi e alla salvaguardia della marginalità.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Collettivo Aziendale, che trova effetto ed applicazione unicamente nei riguardi dei Lavoratori come definiti al punto 2 che segue.

2) Le risoluzioni incentivate dei rapporti di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse economiche aziendali complessivamente stanziate, e delle esigenze tecnico-organizzative e produttive connesse al mantenimento di un adeguato livello di servizio e di salvaguardia delle competenze strategiche della Società, troveranno applicazione nei confronti dei Lavoratori volontari, con un'età anagrafica compresa tra i 36 ed i 60 anni, a cui verrà finalizzata da parte della Società l'adesione del presente Accordo Collettivo Aziendale (i "Lavoratori"). I Lavoratori dovranno manifestare la propria adesione all'Ufficio Risorse Umane, a pena di decadenza entro e non oltre il 10 giugno 2021, con la seguente modalità:

"invio di e-mail al seguente indirizzo aziendale: adriano.fabbrica@ivsitalia.com e trasmissione dell'apposito modulo di adesione allegato all'Accordo (Allegato A)" e la loro incondizionata disponibilità a risolvere il rapporto di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3, del decreto Agosto, convertito con legge n. 126/2020, dell'art. 12 comma 11 D.L. 137/2020, dell'art. 1, comma 311, L. 178/2020 e dall'art. 8, comma 11, DL 41/2021, anche ai fini della percezione, in presenza dei requisiti di legge, dell'indennità "NASpI", come previsto dalla Circolare INPS 29 settembre 2020, n. 111 e dal Messaggio INPS 26 novembre 2020, n. 4464, dal Messaggio INPS 17 febbraio 2021 n. 689 e da ultima dalla Circolare INPS 19 aprile 2021 n. 65.

3) Tutte le predette adesioni verranno accolte dall'Ufficio Risorse Umane, nella persona di Adriano Fabbrica, entro il limite del numero massimo di 10 Lavoratori, purché nel rispetto delle modalità indicate al citato punto 2. Le domande di adesione verranno esaminate ed accolte seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse da parte dei Lavoratori, secondo la procedura descritta al punto 2), compatibilmente con le risorse economiche stanziate dalla Società. L'ufficio Risorse Umane, una volta ricevuta detta proposta di adesione, contatterà i Lavoratori interessati, e

presenterà loro il contenuto del presente verbale al fine di ricercare un accordo con gli stessi. La Società si renderà disponibile a fornire ai Lavoratori richiedenti i chiarimenti e gli approfondimenti che ritenessero necessari in merito al presente Accordo Collettivo Aziendale, alla propria posizione individuale e ai criteri di determinazione dell'Incentivo all'Esodo (come infra definito). Nel caso in cui la Società non dovesse ritenere di accogliere la richiesta individuale di adesione all'Accordo Collettivo Aziendale, comunicherà al dipendente e alle parti firmatarie del presente accordo, la propria motivata decisione. Resta inteso che non potranno aderire al presente Accordo quei Lavoratori che abbiano aperto una vertenza, giudiziale o stragiudiziale, nei confronti della società IVS Italia spa.

4) La risoluzione incentivata del rapporto di lavoro secondo l'adesione al predetto Accordo Collettivo Aziendale, ne comporterà la cessazione entro e non oltre il 30 giugno 2021 (la "Data di Risoluzione").

5) I Lavoratori, che potranno aderire all'Accordo Collettivo Aziendale, riceveranno i seguenti trattamenti:

 I. le competenze di fine rapporto, ossia: (a) la retribuzione lorda ordinaria sino alla Data di risoluzione; (b) gli eventuali ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità (c) l'eventuale indennità sostitutiva delle ferie, permessi, festività ex festività maturati e non goduti; (d) e il trattamento di fine rapporto ex art. 2123 cod. civ., se non già devoluto ai fondi di previdenza complementare e/o nella quota non devoluta al fondo di previdenza complementare. Somme queste tutte calcolate alla Data di Risoluzione sulla base delle risultanze dei relativi cedolini paga (le "Competenze di Fine Rapporto");

 II. una complessiva somma lorda a titolo e fine di incentivo all'esodo (l'"Incentivo all'Esodo") – non soggetta a contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b) della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che sarà assoggettata ad Imposta, stimata e provvisoria, sul reddito delle persone Delle Persone Fisiche (I.R.Pe.F.), determinata con i criteri di cui agli articoli 17 e 19 T.U.I.R - e sarà determinato secondo quanto sotto meglio specificato.

6) Le mensilità per il calcolo dell'Incentivo all'Esodo verranno calcolate comprensive dei ratei delle mensilità differite ("Retribuzione globale di fatto"). La retribuzione presa a riferimento sarà la retribuzione lorda di fatto composta degli elementi fissi continuativi dell'ultimo mese lavorato.

7) In ogni caso, in aggiunta alle somme indicate ai punti I. e II che precedono, i Lavoratori riceveranno anche un importo ulteriore pari ad e 500,00 (cinquecento/00) lordi a titolo transattivo e/o di corrispettivo delle rinunzie oggetto dell'Accordo di Risoluzione, come infra definito (l'"Importo Transattivo"). Le Parti si danno altresì atto che la risoluzione consensuale del rapporto esclude espressamente ogni onere di preavviso o di pagamento di qualsivoglia indennità sostitutiva. Per i Lavoratori che accederanno all'Accordo Collettivo Aziendale l'Incentivo all'Esodo verrà identificato **esclusivamente** secondo i seguenti parametri:

PARAMETRO 1. ANZIANITÀ DI SERVIZIO A DECORRERE DALLA DATA DI ASSUNZIONE IN IVS ITALIA SPA ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E COMUNQUE NON OLTRE IL 30.06.2021	
ANNI DI ANZIANITÀ	N. MENSILITÀ
da 0 a 3	4
da 3 a 6	5
da 6 a 9	6
da 9 a 12	7
da 12 a 15	9
da 15 a 18	11
da 18 a 21	13
da 21 a 24	15
Oltre 24	17

PARAMETRO 2. ETÀ ANAGRAFICA ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E COMUNQUE NON OLTRE IL 30.06.2021	
ETÀ	N. MENSILITÀ
da 36 a 40 anni	2
da 41 a 45 anni	3
da 46 a 50 anni	4
da 51 a 55 anni	5
da 56 a 60 anni	6

PARAMETRO 3. BENEFICIARI DELLA L. 104/92	
N. MENSILITÀ	2

Incentivo all'Esodo lordo= Mensilità *Parametro 1* + Mensilità *Parametro 2* + Eventuale Mensilità *Parametro 3*

8) Gli importi sopra descritti saranno accreditati mediante bonifico bancario sul conto corrente di ciascun Lavoratore, noto alla Società, secondo le seguenti scadenze:

- entro il giorno 15 del mese, le Competenze di fine Rapporto, l'Importo Transattivo e l'Incentivo all'Esodo lordo (come complessivamente determinato) saranno corrisposti entro il 12 del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- dopo il giorno 15 del mese, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del punto I e l'Importo Transattivo saranno corrisposti entro il 12 del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. L'importo di cui alla lettera d) del punto I e l'Incentivo all'Esodo lordo (come complessivamente determinato) saranno corrisposti entro il 12 del secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

9) La corresponsione dell'Incentivo all'Esodo lordo e dell'Importo Transattivo è subordinata e condizionata alla sottoscrizione, in sede sindacale e/o presso le altre competenti sedi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 cod. civ., 410 e 411 c.p.c., di un accordo individuale di transazione generale novativa che contenga le usuali rinunzie relative all'esecuzione del rapporto di lavoro, all'estinzione di ogni possibile e correlato motivo di lite, nonché alla definitiva ed irrevocabile risoluzione del rapporto di lavoro stesso, anche ai sensi dell'art. 14 comma 3 Decreto Agosto, convertito con legge n. 126/2020, dell'art. 12 comma 11 D.L. 137/2020, dell'art. 1 comma 11 D.L. 137/2020 dell'art. 1 comma 111 L. 178/2020 e dell'art. 8, comma 11, DL 41/2021 e di ogni rapporto e/o collaborazione intercorsi, anche per fatti concludenti, tra Lavoratore e Società (l'"Accordo di Risoluzione" – *Allegato B*).

10) Con la sottoscrizione del presente Accordo Collettivo Aziendale le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto di aver compiutamente espletato e completato – nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e di contratto applicabili – ogni procedura di informazione e consultazione sindacale richiesta al riguardo e che la presente intesa è coerente con quanto disciplinato dall'art. 14, comma 3, dal decreto Agosto convertito con legge n. 126/2020, dell'art. 12 comma 11 D.L. 137/2020, dall'art. 1 comma 311 L. 178/2020 e dell'art. 8, comma 11, DL 41/2021 nonché da ogni altra fonte di legge e CCNL inerente il confronto sindacale.

11) La Società provvederà a depositare in via telematica ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 151/2015, copia del presente Accordo Collettivo Aziendale, presso l'Ispettorato Territoriale competente, per tutti i conseguenti effetti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato A: modulo adesione all'Accordo
Allegato B: modello dell'Accordo di Risoluzione

Letto, approvato e sottoscritto attraverso la modalità della videoconferenza, 26 aprile 2021.

Ivs Italia S.p.A. _____

FILCAMS-C.G.I.L.Nazionale _____

FISASCAT-C.I.S.L. Nazionale _____

UILTUCS-U.I.L. Nazionale _____

Allegato A – FORMAT ADESIONE

Spett.le

IVS Italia Spa

Via dell'Artigianato n. 25

24068 Seriate (BG)

Ufficio Risorse Umane e Rapporti Sindacali

Via e-mail

adriano.fabbrica@ivsitalia.com

_____, _____

Oggetto: Adesione all' Accordo Collettivo Aziendale ex art. 14, comma 3, D.L. 104/2020, art. 12, comma 11 D.L. 137/2020 e art. 1, comma 311 della legge 178/2020, art. 8, comma 11, DL 41/2021

Spettabile Società,

con riferimento all'Accordo Collettivo Aziendale sottoscritto in data 26 aprile 2021, ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.L. 104/2020, art. 12, comma 11 D.L. 137/2020 e art. 1, comma 311 della legge 178/2020 e dell'art. 8, comma 11, DL 41/2021 (l'"Accordo Collettivo Aziendale"), con la presente, il sottoscritto comunica la propria consapevole ed informata intenzione di voler aderire al predetto Accordo e, pertanto, di addivenire alla risoluzione incentivata del proprio rapporto di lavoro, alle condizioni economiche e normative nello stesso indicate.

Il sottoscritto è consapevole che l'effettiva sua adesione all'Accordo Collettivo Aziendale è subordinata alla verifica, da parte della Società, del rispetto delle condizioni ivi previste.

Distinti saluti.

Recapito telefonico del Lavoratore:

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(ex art. 2113, c. 4 c. c. e art. 411, c. 3 c. p. c.)

Oggi, _____ 2021, presso _____, sita a _____a, in Via _____, n. _____, avanti il Signor _____, nella sua qualità di Conciliatore, sono presenti:

Signor _____, c.f. _____, nato a _____ (__) il _____, residente a _____ (___), via _____, assistito dalla _____ della _____,

di seguito, «il Lavoratore»

-da una parte-

E

Ivs Italia s.p.a., p.iva 03320270162, con sede legale in Seriate (Bg), Via Dell'Artigianato n. 25, in persona del _____, la quale rinuncia a qualsiasi assistenza e rappresentanza di parte sindacale in suo favore,

di seguito "Ivs Italia S.p.a." oppure la "Società"

-dall'altra parte-

e cumulativamente indicate come "le Parti".

_

Il Conciliatore, accertata l'identità delle Parti, la capacità e il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertirle circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, ai sensi degli artt. 2113, c. 4°, cod. civ. e 410, c. 1°, e 411 cod. proc. civ.

Questo contratto è stato stipulato per disciplinare l'accordo raggiunto tra la Società e il Signor _____ avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato ed una transazione generale novativa, conformemente all'Accordo ex art. 14, comma 3, D.L. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020, art. 12 comma 11 D.L. 137/2020, art. 1, comma 311 della legge 178/2020 e art. 8, comma 11, DL 41/2021 sottoscritto in data 26 aprile 2021 tra la Società e le OO.SS. (di seguito l'"*Accordo Collettivo Aziendale*", Allegato 1).

PREMESSO CHE

a) In data _____ il Signor _____ veniva assunto presso Ivs Italia S.p.a. con la qualifica di _____ inquadrato al ____ livello del "*CCNL per i Dipendenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi*" vigente.
b) Il Signor _____, attraverso l'apposito modulo di adesione (Allegato 2), ha espresso la propria incondizionata disponibilità a risolvere il rapporto di lavoro ai sensi dell'Accordo Collettivo Aziendale sopra citato;
c) le Parti hanno quindi manifestato la reciproca volontà di ricercare un accordo che prevenga e risolva qualsivoglia controversia in essere o che possa insorgere con riferimento all'esecuzione e cessazione dell'intercorso rapporto, eliminando l'alea di un eventuale giudizio.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Digita qui il testo

1. **Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

2. **Risoluzione**

2.1 Le Parti convengono che il rapporto di lavoro di cui sopra è consensualmente risolto a tutti gli effetti di legge e di contratto a decorrere dal _____, da considerarsi ultimo giorno del rapporto di lavoro, senza alcun ulteriore onere di preavviso da parte delle Parti che reciprocamente rinunciano allo stesso o, alternativamente, alla relativa indennità.

3. **Pagamenti**

3.1 Il Lavoratore riceverà la retribuzione mensile fino alla data di cessazione del rapporto di cui al punto 2.1 entro il _____ 2021.

3.2 Il Lavoratore riceverà altresì entro il _____ 2021 con bonifico bancario sul conto corrente a lui intestato noto alla Società:

(a) i ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilità;

(b) l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi maturati e non goduti.

3.3 Il Lavoratore riceverà dalla Società il TFR entro il _____ 2021;

3.4 Le somme di cui sopra saranno tutte calcolate alla data di cessazione del rapporto di cui al punto 2.1.

4. **Transazione generale novativa**

4.1 Il Lavoratore, nell'ambito di una transazione generale novativa ai sensi e per gli effetti degli art. 1965 c.c. e ss., con la sottoscrizione del presente verbale e a condizione della regolare e puntuale esecuzione dello stesso, rinuncia nei confronti di Ivs Italia S.p.a. e/o di società controllanti, controllate o comunque collegate alla stessa e dei rispettivi amministratori, ex amministratori e/o soci, ad ogni azione legale, giudiziale o extragiudiziale, e a qualsivoglia diritto, pretesa, domanda e/o azione che possa trovare origine e/o fondamento, anche in via occasionale e/o indiretta, nell'intercorso contratto di lavoro di cui in premessa o comunque a rapporti di lavoro connessi e/o derivati dal medesimo, a qualsiasi titolo legale e/o contrattuale e/o di risarcimento danni.

4.2 In particolare, il Lavoratore si dichiara completamente tacitato e riconosce con il presente verbale irrevocabilmente rinunziata o transatta, in via definitiva e generale, ogni eventuale ragione, pretesa, domanda e azione dedotta e/o deducibile ed anche se qui non espressamente richiamata, che possa trovare origine e/o fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale e risarcitorio nell'intercorso rapporto di lavoro o comunque a rapporti di lavoro connessi e/o derivati dal medesimo nei confronti di Ivs Italia S.p.a. e degli altri soggetti indicati al precedente punto 4.1, espressamente dichiarando di rinunciare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a differenze retributive di qualsiasi genere, anche se derivanti dall'eventuale mancato inquadramento nella categoria e nel livello superiore, paga base, indennità di contingenza, elemento economico territoriale, superminimo, scatto di anzianità, mensilità aggiuntive, compensi e maggiorazioni per lavoro straordinario supplementare, notturno, domenicale e/o festivo, ferie, festività, riposi, permessi retribuiti, riduzioni d'orario, indennità di ogni genere (ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità di mensa, di trasporto, di trasferta, territoriale di settore, di disagio, reperibilità settimanale, etc.), provvigioni, premi e gratifiche di qualunque tipo, differenze di trattamento di fine rapporto, rimborsi-spese, dequalificazione e/o demansionamento, inesatta applicazione di accordi individuali e/o collettivi, nazionali e/o provinciali e/o disposizioni di legge o usi, domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro ed ogni altro diritto comunque connesso od anche solo occasionato dall'intercorso rapporto e dalla sua cessazione, nonché ad ogni domanda di risarcimento del danno anche extracontrattuale e/o non patrimoniale ex artt. 2043, 2059, 2087 e 2103 cod. civ., a pretese a titolo di mobbing, violazione della privacy, azioni fondate sul Codice della Privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e al Reg. UE 2016/276, profili di sicurezza, infortuni o malattie e comunque ogni altra pretesa configurabile (nessuna esclusa) per qualsiasi titolo, ragione o causa che possa derivare

da leggi, contratti collettivi o individuali di lavoro.

4.3 La Società accetta le rinunce del Lavoratore e, nell'ambito della stessa transazione generale novativa di cui sopra, rinuncia a sua volta ad ogni azione o domanda nei confronti dello stesso e al fine di evitare l'insorgere di una controversia, senza riconoscimento alcuno, si impegna a corrispondere al Lavoratore l'importo lordo di 500,00 euro (cinquecento/00) a titolo transattivo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Lavoratore noto alla Società, entro il _____ (l'"Importo Transattivo").

5. **Importo corrisposto in occasione della cessazione del rapporto**

5.1 La Società si impegna a corrispondere al Lavoratore l'importo complessivo lordo di _____ euro (_____/00), a titolo di incentivo all'esodo, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Lavoratore noto alla Società, entro il _____ (l'"Incentivo all'Esodo").

5.2 La somma di cui al punto 5.1 che precede non è soggetta a contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b) della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs., 2 settembre 1997, n. 314 e sarà assoggettata a Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.), determinata con i criteri di cui agli articoli 17 e 19 T.U.I.R.

5.3 Resta salva la possibilità del Lavoratore di effettuare una verifica aritmetico-contabile delle competenze ancora da percepire, ivi compresi gli istituti di fine rapporto ed il TFR, impegnandosi a comunicare eventuali errori o incongruenze entro e non oltre il termine essenziale di 30 gg. dall'effettuazione dei pagamenti.

6. **Accesso all'indennità di disoccupazione NASpI a seguito di Accordo Collettivo Aziendale**

6.1 Il Lavoratore che aderisce all'Accordo Collettivo Aziendale potrà accedere all'indennità NASpI di cui all'art. 1 del decreto legislativo del 4 marzo 2015 n. 22, in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, ad eccezione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo conformemente a quanto previsto all'art. 16, comma 1, del DL Sostegni 41/2021 e alla circolare INPS n. 65 del 19/04/2021.

7. **Obblighi di riservatezza**

7.1 Il presente accordo, i contenuti dello stesso e la negoziazione che ne ha preceduto la stipula sono riservati. Pertanto, nessuna delle due parti potrà divulgare a terzi questo documento e/o il suo contenuto e/o informazioni in ordine alla negoziazione che ne ha preceduto la stipula, in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell'altra parte, salvi gli adempimenti necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente scrittura ovvero per assolvere ad obblighi di legge o a legittimi ordini di Autorità.

8. **Disposizioni finali – Varie**

8.1 Il presente accordo è stato trattato, discusso e raggiunto con l'assistenza della Organizzazione Sindacale e nella sede sindacale di cui all'ultimo comma dell'art. 411 c.p.c. ed è stato perfezionato in conformità di quanto previsto dagli artt. 410, 411 e 412 ter c.p.c. e dell'art. 2113 ultimo comma c.c.

8.2 Il Lavoratore dichiara di aver ricevuto esaurienti informazioni e spiegazioni dal Conciliatore circa il presente verbale di conciliazione, di averlo letto attentamente e trovato esatto nei contenuti, di aver appreso e di essere perfettamente consapevole delle rinunzie in esso contenute nonché degli effetti propri della conciliazione che viene sottoscritta liberamente e volontariamente.

Conseguentemente, con la sottoscrizione del presente verbale e l'adempimento di tutte le obbligazioni in esso contenute, le Parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione, titolo o causa.

Le Parti danno atto che il presente verbale verrà depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali territorialmente competente.

Allegato 1: Accordo Collettivo Aziendale del 26.04.2021;
Allegato 2: Modulo di Adesione sottoscritto dal Lavoratore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ivs Italia S.p.a. Il Lavoratore

Il Conciliatore